



Sent.146/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice

Pierpaolo Grasso

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 30621 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di:

- **CHIUSI SERGIO E MAURO S.S. SOCIETÀ AGRICOLA**, corrente in Viadana (MN), (c.f. 83001340203), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Baruffi (C.F.: BRFMRN74P62B898Q PEC: marina.baruffi@parmapec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, alla Via Cantelli n. 9;

CHIUSI MAURO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della suindicata società all'epoca dei fatti (2010-2014), rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Baruffi (C.F.: BRFMRN74P62B898Q PEC: marina.baruffi@parmapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, alla Via Cantelli n. 9;

CIOCCA DIEGO, nato a Chiavenna (SO) il 13.03.1977, (C.F.

	CCCDGI77C13C623X) nella qualità di legale rappresentante all'epoca dei fatti	
	(2010-2014) e liquidatore della Alpi Service s.r.l.	
	CON L'INTERVENTO EX ART. 85 C.G.C.	
	- della REGIONE LOMBARDIA (P.IVA 80050050154), con sede legale in	
	Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro	
	tempore, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Alessandra Zimmitti (C.F.	
	ZMMLSN68C51F205P, pec alessandra.zimmitti@milano.pecavvocati.it) e	
	Andrea Ilario Maria Viani (C.F. VNINRLI92A05F205E, pec	
	andrea.viani@milano.pecavvocati.it) dell'Avvocatura regionale, con	
	domicilio eletto in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1).	
	Esaminati gli atti ed i documenti di causa.	
	Uditi, all'udienza pubblica del 5 giugno 2024, con l'assistenza del segretario	
	d'udienza, Barbara Marta Pisani, il Pubblico Ministero Daniela Dell'Oro,	
	l'Avv. Andrea Ilario Maria Viani per la Regione Lombardia, nonché l'Avv.	
	Annarita Barillari, su delega del difensore costituito, per il Sig. Chiusi Mauro	
	e per la società agricola convenuta.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 18 gennaio 2024 la Procura	
	regionale conveniva in giudizio gli epigrafati convenuti, per sentirli	
	condannare, a titolo di dolo, al pagamento della somma pari ad euro €	
	21.935,14 oltre rivalutazione ed accessori di legge sino all'integrale	
	soddisfo, in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e	
	della Regione Lombardia per il tramite dell'Organismo Pagatore Regionale	
	(O.P.R.) in quanto ente strumentale pagatore dei contributi eurocomunitari	
	P.A.C. destinati all'Italia per la programmazione 2007-2014.	
	2	

	L'indagine prendeva abbrivio dalla trasmissione, da parte della Guardia di	
	Finanza (Compagnia Menaggio) alla Procura contabile, degli atti relativi al	
	procedimento penale n. 1317/2015 pendente presso la Procura della	
	Repubblica di Sondrio, recante una fattispecie plurisoggettiva e complessa di	
	danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati	
	dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della politica	
	agricola comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori	
	montani coinvolgenti una serie di beneficiari presentatori di domande di	
	aiuto contenenti dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei	
	requisiti di condizionalità necessari per accedere ai contributi per ettaro	
	posseduto.	
	Dall'ampia indagine effettuata, il presente libello accusatorio focalizzava la	
	sua attenzione sulla società Chiusi Sergio e Mauro S.S. Società agricola e sul	
	suo rappresentante legale, Chiusi Mauro, che avrebbero beneficiato	
	illecitamente di contributi erogati dall'O.P.R. regionale per gli anni 2010	
	(euro 13.759,77), 2011 (Euro 2.912,65), 2012 (euro 3.345,13), 2013 (euro	
	2.822,03) e 2014 (Euro 3.162,36), per un totale di euro 26.001,94	
	asseritamente ottenuti con il concorso degli intermediari, vale a dire la	
	società Alpi Service avente quale amministratore e legale il Sig. Ciocca	
	Diego e la società Trevisi Diego s.r.l. (pag.6 dell'atto di citazione).	
	In particolare la Procura ha sostenuto che il sig. Chiusi Mauro ha presentato,	
	ai fini dell'ottenimento dei suddetti contributi, documenti formalmente	
	regolari ma sostanzialmente non rispondenti al vero, idonei a condizionare	
	favorevolmente l'ottenimento dei contributi, nella specie i finanziamenti	
	comunitari liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed	
	3	

	a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.).	
	Dopo aver tratteggiato la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della	
	PAC a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti UE n.1782/2003 e	
	n.1290/2005, la Procura si è soffermata sulla finalizzazione dei contributi	
	nell'ambito dei territori montani, volti a mitigare l'abbandono dei pascoli e	
	delle superfici agricole foraggere di altura e ha evidenziato che la società in	
	questione, sulla scorta dei documenti a corredo della domanda, avrebbe	
	proceduto:	
	- per l'anno 2010 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver "mantenuto" i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.9,	
	mappali n.13913 del Comune di Livo, per il tramite dell'allevatore	
	Binda Walter che, tuttavia, interrogato a tal riguardo dalla Guardia di	
	Finanza nel corso dell'indagine penale, ha dichiarato di non aver	
	fatto pascolare i suoi animali in quei mappali, né nel Comune di	
	Livo, bensì in altri Comuni della Provincia di Varese e di non	
	conoscere l'azienda agricola;	
	- Per l'anno 2011 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver "mantenuto" i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.51,	
	mappali n.46, 48 e 49 del Comune di Novate Mezzola, per il tramite	
	della società agricola Frigerio s.a.s; tuttavia il sig.Tamai Roberto,	
	interrogato a tal riguardo dalla Guardia di Finanza nel corso	
	dell'indagine penale, in qualità di legale rappresentante della cennata	
	azienda agricola pascolatrice, ha dichiarato di aver svolto attività di	
	pascolamento per conto di Ciocca Diego sui terreni del Comune di	
	Novate Mezzola in virtù di un accordo verbale. Anche il Sig. Frigerio	
	4	

	Adelio, socio della società Agricola Frigerio s.s. ha confermato tale	
	circostanza, specificando di aver proceduto a pascolare in quei	
	mappali esclusivamente i loro animali. In particolare ha dichiarato di	
	aver fatto pascolare circa 360 capi di bestiame presso gli alpeggi	
	denominati Piempo, Camerà e Talamucca I e II e nei terreni attigui,	
	specificando, poi di non conoscere l'azienda agricola Chiusi.	
	- Per l'anno 2012 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver “mantenuto” i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.9,	
	mappali n. 12961 del Comune di Garzeno, per il tramite degli	
	allevatori Quistini Maurizio e Baronchelli Angiolino dalle cui	
	dichiarazioni congiunte, la Procura regionale ha dedotto che il sig,	
	Quistini si sarebbe avvalso sempre dell'allevatore Baronchelli che	
	avrebbe provveduto al pascolamento anche presso alpeggi presenti	
	nel Comune di Garzeno; tuttavia il Baronchelli non ha indicato nelle	
	proprie domande di aiuto l'utilizzo di terreni posti nel Comune di	
	Garzeno.	
	Inoltre la Procura ha posto in evidenza l'utilizzo, da parte	
	dell'azienda agricola Chiusi, degli stessi modelli di monticazione	
	utilizzati da altre imprese agricole, riportanti i nominativi del	
	Baronchelli e del Quistini quali proprietari del bestiame;	
	- Per l'anno 2013 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver “mantenuto” i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.9,	
	mappali n. 14266 del Comune di Livo per il tramite dell'allevatore	
	Quistini Maurizio dalle cui dichiarazioni congiunte, la Procura	
	regionale ha dedotto che il sig, Quistini si sarebbe avvalso sempre	
	5	

	dell'allevatore Baronchelli che avrebbe provveduto al pascolamento	
	di tali animali, dato non rispondente al certificato di monticazione	
	presentato dall'azienda;	
	- Per l'anno 2014 a presentare la domanda unica di Aiuto, dichiarando	
	di aver "mantenuto" i terreni adibiti a pascolo indicati al fg.12,	
	mappali n. 2, 15 e fg.15 mappale 2 del Comune di Fusine (SO) per il	
	tramite degli allevatori Quistini Maurizio e Baronchelli Angiolino	
	dalle cui dichiarazioni congiunte, la Procura regionale ha dedotto che	
	il sig, Quistini si sarebbe avvalso sempre dell'allevatore Baronchelli	
	che avrebbe provveduto al pascolamento di tali animali sui terreni siti	
	in Fusine, solo con i propri capi di bestiame; in particolare, poi, il	
	Baronchelli avrebbe richiesto autonomamente il contributo per il	
	terreno individuato al fg.15 mappale 2, coincidente con quello della	
	società odierna convenuta.	
	Pertanto, a fronte di tali considerazioni, la Procura regionale ha ritenuto che,	
	per gli anni 2010, 2013 e 2014 la società convenuta avrebbe ottenuto il	
	contributo mediante non veritiere rappresentazioni della realtà, mentre, per	
	gli anni 2011 e 2012, l'esiguità del bestiame portato a pascolo avrebbe	
	comportato il venir meno del criterio di mantenimento minimo delle	
	superfici sulle quali si è svolta l'attività di pascolo, che avrebbe dovuto	
	rispettare il requisito minimo di condizionalità pari a 0,2 UBA/HA,	
	risultando essere, invece, inferiore.	
	Dopo aver invitato a dedurre gli odierni convenuti (unitamente al Sig. Diego	
	Trevisi ed alla Diego Trevisi s.r.l. la cui posizione, poi, è stata archiviata),	
	non ritenendo idonee le controdeduzioni presentate, li ha citati in giudizio	
	6	

	sostenendo la sussistenza di un danno erariale, consistente nell'importo degli	
	aiuti sopra indicato per le cennate annualità, evidenziando l'assenza dei	
	requisiti di condizionalità necessari per poter ottenere il richiesto	
	finanziamento.	
	Ha, quindi, individuato quali responsabili l'effettivo percettore degli aiuti, in	
	persona del legale rappresentante, che ha firmato la domanda attestando la	
	veridicità di quanto in essa esposta, nonché il Sig. Ciocca rappresentante	
	legale della società Alpi Service s.r.l. che ha svolto il decisivo e concausale	
	ruolo di intermediario.	
	Ha, poi argomentato in ordine all'assenza dell'eccezione (in sede di	
	controdeduzioni) prescrizione in ragione del doloso occultamento del danno	
	che ne sposterebbe il <i>dies a quo</i> al momento in cui la procura regionale è	
	stata notiziata dalla guardia di Finanza.	
	Ha insistito, quindi, in ordine alla sussistenza del dolo e sull'assenza di	
	correttezza e buona fede nel comportamento tenuto dai convenuti e nella	
	richiesta di condanna in via solidale della somma sopra indicata,	
	opponendosi all'applicazione del potere riduttivo.	
	Sotto il profilo del danno erariale la Procura ha rideterminato lo stesso in €	
	21.935,14 per effetto dei recuperi già effettuati in via amministrativa, pari ad	
	€ 4.066,80, imputati alle annualità 2012 e 2013 (pag.31 atto di citazione).	
	2.Si sono costituiti in giudizio i soli Chiusi Mauro e la società agricola	
	indicata in epigrafe che, in primo luogo hanno rinnovato l'eccezione di	
	prescrizione già formulata in sede di controdeduzioni, richiamando l'art.3	
	del regolamento 2988/1995 secondo cui, nel caso di tutela di interessi	
	finanziari dell'Unione europea, la prescrizione delle azioni giudiziarie è pari	
	7	

	ad anni 4; sotto altro profilo ha escluso l'esistenza dell'ipotizzato doloso	
	occultamento del danno, ritenendo spirato il termine quinquennale previsto	
	dall'art.1 comma 2 della l.20/1994, ampiamente argomentando, inoltre, in	
	ordine ai poteri di controllo spettanti ai centri di assistenza.	
	Nel merito la difesa ha escluso ogni responsabilità dei propri assistiti in	
	ragione del ruolo rilevante svolto dagli intermediari evidenziando, poi, che	
	sui terreni indicati dalla società agricola vi è stata effettiva attività di	
	pascolamento, non rilevando la circostanza che i fondi oggetto del contratto	
	fossero impiegati anche da altro soggetto, circostanza sconosciuta alla	
	società proprio in ragione del ruolo svolto dagli intermediari.	
	La difesa ha, quindi, esposto, per le singole annualità, le ragioni a conforto	
	della propria tesi, basata sui rapporti tenuti con la Alpi service s.r.l. e con le	
	attività svolte da quest'ultima, per le quali alcun comportamento colpevole	
	può essere attribuito alla società agricola ed al suo rappresentante legale.	
	3. Si è costituita, <i>ad adiuvandum</i> , la Regione Lombardia ripercorrendo, in	
	estrema sintesi, i fatti di causa e evidenziando che l'Azienda agricola è stata	
	iscritta nel registro dei debitori dell'OPR, precisando di aver avviato il	
	procedimento volto al recupero degli importi contestati, dando atto	
	dell'avvenuto recupero, a specificazione di quanto indicato dalla Procura	
	regionale, della somma pari ad € 1.244,77 per l'anno 2012 ed € 2.822,03 per	
	l'anno 2013 ed insistendo per la condanna dei convenuti.	
	Alla pubblica udienza del 5 giugno 2024 tutte le parti hanno insistito nelle	
	contrapposte tesi.	
	La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	8	

	1. Preliminarmente il Collegio, preso atto della mancata costituzione del	
	Sig. Ciocca Diego, ne dichiara la contumacia.	
	2. Sempre in via preliminare, preso atto dell'intero ristoro del	
	pregiudizio erariale asseritamente arrecato con riferimento	
	all'annualità 2013 (€ 2.822,03), così come attestato anche	
	dall'amministrazione danneggiata interveniente, il Collegio ritiene di	
	statuire, relativamente alla cennata annualità, la cessata materia del	
	contendere.	
	3. In ordine logico, va poi, scrutinata l'eccezione preliminare (di merito)	
	di prescrizione proposta dalle parti costituite che appare solo	
	parzialmente fondata.	
	Dal libello accusatorio, infatti, traspare, in tutta evidenza, che la	
	Procura, per gli anni 2010 e 2014 ha contestato una supposta falsità	
	documentale della domanda in ragione dell'inesistenza di effettive	
	attività di pascolamento sui terreni nella titolarità dell'azienda,	
	mentre, per gli anni 2011 e 2012 ha contestato il mancato rispetto del	
	parametro UBA/HA, indispensabile per il rispetto del vincolo di	
	condizionalità previsto dalla complessa disciplina in questione.	
	Orbene da ciò ne deriva che nel primo caso le condotte asseritamente	
	contestate possono, in astratto, connotarsi come fraudolente in quanto	
	volte ad ottenere, mediante una falsa rappresentazione della realtà,	
	contributi extracomunitari erogati dalla Regione Lombardia per il	
	tramite dell'Organismo Pagatore Regionale, trovando, quindi,	
	applicazione la disciplina di cui all'art. 1 comma 2 L. 20/1994. (<i>ex</i>	
	<i>multis</i> Sez. Giur.Lombardia, 11 dicembre 2023, n.206).	
	9	

	Né può trovare applicazione, per le annualità sopra indicate,	
	l’invocata applicazione della norma regolamentare di matrice	
	comunitaria che, secondo la prospettazione difensiva, prevederebbe	
	un termine prescrizione di anni quattro non rilevando, quindi,	
	eventuali condotte occultatrici.	
	Al riguardo appare sufficiente richiamare che questa Sezione si è già	
	espressa al riguardo. In particolare, nell’evidenziare che l’art.3 par. 3	
	della medesima norma regolamentare comunitaria richiamata dalla	
	difesa <i>«fa salva la possibilità per gli Stati membri di applicare un</i>	
	<i>termine più lungo di quello previsto dal n. 1»</i> , ha concluso	
	sostenendo che <i>“...poiché il legislatore nazionale -anche se con</i>	
	<i>normativa nazionale anteriore (art. 1 comma 2 L. 20/1994)</i>	
	<i>all’entrata in vigore del Regolamento 2988/1995- ha fissato un</i>	
	<i>termine di prescrizione erariale quinquennale (decorrente dalla</i>	
	<i>scoperta dell’occultamento doloso), detta disposizione, avendo</i>	
	<i>carattere “generale” ed essendo “prevedibile” sotto il profilo della</i>	
	<i>certezza del diritto, deve ritenersi applicabile al caso di specie”</i> . (cfr.	
	Sez. Giurisdiz. Lombardia, 10 luglio 2023, n.123).	
	Nel secondo caso, invece, come già statuito in analoghe circostanze	
	(<i>ex multis</i> Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 4 giugno 2024,	
	n.104) poiché l’OPR possedeva tutti gli elementi per verificare il	
	suddetto rapporto già al momento della presentazione della domanda	
	di contributo, da un lato non è configurabile alcun “occultamento	
	doloso” (in assenza di frode) dall’altro, conseguentemente, non	
	sarebbe stato necessario attendere le successive indagini, svoltesi	
	10	

	anni dopo, al fine di verificare ed accertare eventuali irregolarità in	
	quanto l'eventuale mancato rispetto del requisito era agevolmente	
	verificabile ben prima dell'erogazione del contributo e, anzi, doveva	
	essere obbligatoriamente verificato (cfr. in particolare l'art. 28 del	
	reg. CE n. 1122/09 e la circolare Agea n. 37/2010).	
	Da ciò discende la fondatezza dell'eccezione di prescrizione per le	
	annualità 2011 e 2012 in assenza di atti interruttivi della prescrizione	
	(la richiesta della Regione Lombardia formulata in via	
	amministrativa risale al 2023).	
	3. Passando all'esame del merito della vicenda, il Collegio ritiene che	
	l'azione sia parzialmente fondata, nei termini che seguono, nei confronti	
	dell'Azienda agricola e del suo rappresentante legale, mentre è infondata nei	
	confronti del Sig. Diego Ciocca.	
	3.1 Va ribadito prioritariamente, come già più volte esposto in precedenti	
	pronunce, che i contributi <i>de quibus</i> richiedevano, in capo al percettore, la	
	sussistenza delle c.d. condizionalità, circostanze la cui esistenza è necessaria	
	per l'effettiva erogazione del finanziamento. Nello specifico, esse	
	consistevano, cumulativamente, nella proprietà, nel possesso e/o nella	
	disponibilità dei terreni agricoli identificati con il catasto; nell'effettivo	
	utilizzo del terreno a pascolo, attuato mediante pascolamento delle greggi o	
	delle mandrie o, in alternativa, nello sfalcio almeno annuale del pascolo;	
	nella produzione di certificati di origine e sanità per l'alpeggio e la	
	transumanza di animali rilasciati dalle Asl ai proprietari delle bestie (c.d.	
	modelli 7 di monticazione e demonticazione).	
	A tal fine, con l'introduzione del regime del cd. "disaccoppiamento" di cui	

	ai regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005 gli aiuti economici in campo	
	agricolo sono corrisposti all'imprenditore richiedente secondo un regime di	
	pagamento unico, collegato al possesso di determinate condizioni all'atto	
	della presentazione della domanda unica di aiuto all'ente erogatore, nella	
	quale le stesse devono essere dichiarate e comprovate.	
	Pertanto, nel caso di specie la domanda unica di aiuto doveva indicare	
	l'elenco delle particelle catastali, di cui si dichiara la conduzione,	
	specificando: il Comune in cui i terreni sono situati, il titolo di conduzione	
	vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.), la superficie per cui si chiede il	
	contributo nonché, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto	
	terzi (o c.d. monticatore) di cui ci si intende avvalere per il pascolo o lo	
	sfalcio del fieno, indentificato attraverso l'indicazione del codice fiscale.	
	A fronte di tale quadro normativo, il Collegio ritiene verificatosi il	
	meccanismo fraudolento ipotizzato dalla Procura regionale per il solo anno	
	2010.	
	Per la predetta annualità, infatti, estranea all'imputazione penale, ma oggetto	
	di autonomo approfondimento ad opera della Procura contabile, il sig.Binda	
	Walter, inserito quale allevatore\pascolatore per conto terzi nella domanda	
	unica di aiuto, ha dichiarato di non aver fatto pascolare i suoi animali in quei	
	mappali, né nel Comune di Livo, bensì in altri Comuni della Provincia di	
	Varese e di non conoscere l'azienda agricola.	
	Dirimente al riguardo è la circostanza per la quale il pascolatore ha	
	proceduto a far pascolare il proprio bestiame in aree completamente diverse	
	da quelle indicate dall'azienda agricola, incompatibili quindi, anche con la	
	possibilità che il bestiame abbia anche potuto semplicemente transitare	
	12	

	ovvero pascolare saltuariamente il mappale indicato nella domanda, né vi è	
	alcun motivo per ritenere non credibile la dichiarazione resa dal Binda.	
	Il meccanismo qui indicato è analogo a quello ripercorso ed analizzato dalla	
	giurisprudenza di questa Sezione che ha concluso nel senso che “... <i>tali</i>	
	<i>dichiarazioni costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è</i>	
	<i>liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto</i>	
	<i>inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera</i>	
	<i>reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento</i>	
	<i>(basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato</i>	
	<i>all’indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente</i>	
	<i>corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione”</i> (C. Conti,	
	sez. giur. Lombardia, sent. 4 gennaio 2023, n.1).	
	Ritiene il Collegio, quindi, che la condotta, ossia la presentazione della	
	domanda ideologicamente falsa al fine dell’ottenimento del contributo in	
	questione, è stata posta in essere con dolo, non essendo plausibile che	
	l’indicazione non veritiera, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta	
	contribuzione, del soggetto terzo pascolatore, sia stata frutto di mero errore.	
	Con riferimento, invece, all’annualità 2014, la non coincidenza fra i mappali	
	indicati nella domanda di aiuto e quelli indicati dal pascolatore (il Sig.	
	Quistini Maurizio che, tuttavia, ha affermato di aver affidato i suoi animali al	
	sig. Baronchelli), non esclude, di per sé, ed in assenza di altri ulteriori	
	elementi, l’assenza del requisito indicato in domanda, atteso che, fra l’altro,	
	il Baronchelli ha anche espressamente dichiarato di aver indicato in domanda	
	di aver pascolato su uno dei terreni indicato dall’azienda odierna convenuta e	
	del quale l’azienda aveva la disponibilità in virtù del contratto stipulato con	
	13	

	Diego Trevisi in data 10 novembre 2013, prodotto in atti.	
	D'altronde, in fattispecie analoga questa Sezione ha escluso l'ipotizzata	
	responsabilità in quanto “...la mancata esatta coincidenza dei mappali tra	
	<i>quelli indicati dal pascolatore e quelli indicati dall'odierna convenuta nelle</i>	
	<i>Domande Uniche di Aiuto non comprova nulla di falso ma è, anzi,</i>	
	<i>circostanza logica laddove, come nel caso di specie, le particelle indicate</i>	
	<i>rientrano nel territorio dello stesso Comune (e, quindi, non sono distanti tra</i>	
	<i>loro), con conseguente attività di pascolo, per effetto di naturale</i>	
	<i>transumanza, in mappali, appunto, diversi (in buona sostanza il bestiame,</i>	
	<i>una volta portato in quota ad inizio estate, si distribuisce spontaneamente,</i>	
	<i>fino al termine della monticazione, su diversi mappali del medesimo ed</i>	
	<i>unico “codice pascolo” (Sez. Giurisdiz. Lombardia, 6 maggio 2024, n.75).</i>	
	In conseguenza di quanto esposto, la domanda risarcitoria formulata deve	
	essere rigettata con riferimento all'anno 2014.	
	3.2 Resta, infine, da scrutinare la posizione del Sig. Ciocca Diego che, non	
	costitutosi in giudizio non ha eccepito nei termini decadenziali la	
	prescrizione dell'azione di danno e nei confronti del quale, quindi, anche la	
	statuita prescrizione relativa agli anni 2011 e 2012 per gli altri convenuti non	
	può trovare applicazione nel caso di specie.	
	Il Collegio ritiene che il convenuto, alla luce degli atti versati in giudizio,	
	non possa essere ritenuto responsabile degli addebiti ascritti.	
	Con riferimento all'annualità 2010, non oggetto dell'indagine penale da cui è	
	partita la concorrente azione risarcitoria erariale, non vi è alcun atto che	
	testimoni, contrariamente alle successive annualità, il ruolo di intermediario	
	svolto dal Ciocca e dalla società da lui rappresentata. Ciò non è documentato	
	14	

	né da alcun atto pattizio, né da alcuna relazione degli organi di polizia	
	giudiziaria, restando, quindi, l'affermazione della Procura regionale, una	
	mera asserzione.	
	Alcuna responsabilità, poi, può rinvenirsi nei fatti contestati relativamente	
	all'annualità 2014 per gli stessi motivi già esposti relativamente alla	
	posizione degli altri convenuti che, quindi, devono intendersi implicitamente	
	richiamati.	
	Resta da esaminare le annualità 2011 e 2012 per le quali, la Procura	
	regionale ha contestato l'avvenuto sforamento del rapporto UBA/ha.	
	In relazione all'annualità 2011, la Procura, a comprova dell'avvenuto	
	sforamento, adduce esclusivamente quanto affermato nella CNR redatta	
	dalla Guardia di Finanza in sede di indagini penale, vale a dire che, per	
	effetto di quanto dichiarato dagli allevatori auditi, in ragione dell'ampiezza	
	dei pascoli e dell'esiguità del bestiame, sarebbe venuto meno il rapporto	
	predetto.	
	Tuttavia il dato contestato dalla Procura regionale appare del tutto ipotetico,	
	non accompagnato da oggettive valutazioni, ma basato unicamente su	
	un'affermazione dell'organo di P.G. non corroborato da alcun ulteriore	
	elemento sia in ordine all'avvenuto sforamento sia in ordine all'entità del	
	predetto sforamento e non può in alcun modo assurgere a motivo utile per	
	ritenere consumato l'ipotizzato meccanismo fraudolento.	
	Con riferimento, infine all'anno 2012, il rapporto UBA/HA ipotizzato dalla	
	Procura regionale, sulla scorta del dato calcolato dalla Guardia di Finanza, è	
	risultato pari a 0,1921, scostamento di scarsa rilevanza rispetto alla soglia	
	minima prevista dalla allora vigente disciplina di settore pari a 0,2 UBA/HA.	
	15	

	Anche in tal caso, tuttavia, tale dato non appare supportato da adeguate	
	allegazioni, in ordine alle modalità con le quali si è pervenute all’esatto	
	calcolo sopra indicato che, come già rilevato in precedenti pronunce di	
	questa sezione richiede la valutazione e l’individuazione di parametri	
	specifici dei quali non sembra sia stata data contezza nel libello accusatorio	
	(cfr. Sez. Giurisdiz. Lombardia, 26 luglio 2023, n .134).	
	A ciò si aggiunga che, in ragione della possibilità per l’organo controllante,	
	di verificare sin dal momento della domanda formulata, il rispetto di tale	
	requisito, ritiene il collegio che, a fronte il contestato scostamento minimo	
	sopra indicato, da un lato non può portare alla restituzione dell’intero	
	contributo, come ipotizzato dalla Procura regionale, dall’altro, non può	
	essere ricondotto, sotto il profilo della responsabilità erariale, ad un	
	comportamento non solo doloso, ma neanche gravemente colposo del	
	convenuto.	
	In conclusione il Collegio ritiene che la società Chiusi Sergio e Mauro s.s.	
	società agricola e Chiusi Mario debbano essere ritenute responsabili, in sede	
	erariale del solo danno contestato per l’annualità 2010 per le ragioni sopra	
	esposte, mentre il Sig. Diego Ciocca debba andare esente da responsabilità.	
	L’amministrazione danneggiata va individuata, a fronte dell’irrituale duplice	
	prospettazione effettuata dalla Procura regionale, nella sola Regione	
	Lombardia, soggetto titolato, fra l’altro, anche all’attivazione in via	
	amministrativa del recupero delle somme indebitamente percepite in materia	
	siffatta.	
	Non vi è luogo a procedere alla liquidazione delle spese nei confronti del	
	convenuto assolto in assenza di costituzione in giudizio.	
	16	

	Con riferimento, invece, alle spese legali sostenute dalla società Chiusi	
	Sergio e Mauro s.s. società agricola e dal sig, Chiusi Mario, si dispone la	
	loro compensazione, anche nei confronti dell'interveniente, in ragione della	
	soccombenza reciproca.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia,	
	definitivamente pronunciando	
	DICHIARA	
	- la contumacia, ex art.93 c.g.c. del Sig. Diego Ciocca;	
	- la cessazione della materia del contendere con riferimento alla	
	richiesta di aiuto relativa all'annualità 2013 per l'avvenuto ristoro del	
	pregiudizio richiesto;	
	- la prescrizione del danno relativo alle richieste di aiuto relative	
	all'annualità 2011 e 2012 con riferimento alle posizioni della società	
	Chiusi Sergio e Mauro s.s. società agricola e del sig, Chiusi Mario;	
	CONDANNA	
	- la società Chiusi Sergio e Mauro s.s. società agricola ed il sig, Chiusi	
	Mario, come sopra identificati, al risarcimento del danno nei	
	confronti della Regione Lombardia pari ad €. 13.759,77 in solido fra	
	loro, con riferimento alla richiesta di aiuto relativa all'annualità 2010	
	per l'avvenuto ristoro del pregiudizio richiesto, oltre rivalutazione	
	monetaria secondo gli indici Istat dalla data della erogazione del	
	contributo fino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli	
	interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al	
	saldo;	
	17	

